



GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, D.LGS. 50/2016, PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI VERIFICA ED ASSISTENZA AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEI PROGETTI

ACCORDO QUADRO Lotto A - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
CIG: 70309657DC

ACCORDO QUADRO Lotto B - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
CIG: 7030991D4F

Responsabile Unico del procedimento - RUPG:	Dott. Marco Cavallotti – Direttore Generale Vicario Università degli Studi di Milano-Bicocca
Unità Operativa Responsabile - UOR:	Università degli Studi di Milano-Bicocca Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza Ed. U9 – piano R Viale dell'Innovazione, 10 – Milano e-mail: centrale.committenza@unimib.it

RISPOSTE AI CHIARIMENTI – 2

Chiarimento n.2

In riferimento alla gara in oggetto, poiché le prestazioni oggetto di affidamento riguardano servizi di verifica di soli progetti ed assistenza al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai fini della validazione degli stessi, e posto che l'operatore economico sia in possesso di qualificazione ai sensi dell'articolo 26, comma 6, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, come organismo di controllo di tipo A accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nei seguenti settori:

1) “Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche; opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica”

2) “Ispezione sulla progettazione delle opere”

si chiede:

- se il requisito di possesso della medesima qualificazione anche nel settore 3) “Ispezione sulla esecuzione delle opere” indicata al punto III.1.1) del Bando di gara possa essere ritenuto un requisito sovrabbondante ovvero un refuso, da non considerarsi quindi ai fini della partecipazione al suddetto bando.

In altre parole, un operatore economico che soddisfi tutti i requisiti di cui al punto III.1.1) del Bando di gara, ad eccezione del requisito 3) "Ispezione sulla esecuzione delle opere", può partecipare alla presente gara?

Risposta al chiarimento n.2

Si richiama l'Art. 1.1. – Premesse del C.S.A.: *"Le prestazioni riferite agli Accordi Quadro, in seguito definiti per brevità Accordi, sono opzionali, non sono predeterminate nel numero e nella tipologia/categoria, potranno essere aggiudicate all'OEA ad insindacabile discrezione dei singoli Atenei,"* inoltre *"gli Atenei si riservano, a proprio insindacabile giudizio e durante il periodo di validità degli Accordi:*

- *di limitare la consistenza di ciascun Accordo;*
- *di aggiungere o variare, nei limiti dell'importo netto di ciascun Accordo, attività o prestazioni, anche in questa fase non indicate e che siano necessarie agli Atenei per il buon esito delle attività oggetto di ciascun Accordo"* (testo originale non in grassetto ndr.)

Si ricorda infatti che, come previsto all'art. **Art.5.1 - Entità degli Accordi del Capitolato Speciale d'Appalto**, le TABELLE DI STIMA (Allegati n. 3 e n. 4) sono puramente indicative e non costituiscono un limite per l'Amministrazione che intende selezionare un operatore economico qualificato nei settori richiesti per fronteggiare le esigenze attuali e quelle che potrebbero presentarsi in vigenza dell'Accordo Quadro. Il requisito 3) "Ispezione sulla esecuzione delle opere" è richiesto al fine di consentire all'Amministrazione appaltante di poter affidare altre prestazioni analoghe e utili per la riuscita dell'opera nel suo complesso. I requisiti indicati al punto III.1.1) del Bando di Gara GUCE devono pertanto essere posseduti tutti, non potendosi considerare il requisito 3) come sovrabbondante.

Chiarimento n.3

In primo luogo, all'articolo 8 del disciplinare di gara, è specificato che "la valutazione delle offerte sarà espressa sulla base dei criteri di aggiudicazione di seguito specificati e rapportati al punteggio massimo, posto uguale a 100,00, che viene ripartito nelle due seguenti categorie: A) qualità della fornitura (OFFERTA TECNICA): punteggio massimo 10,00/100; B) prezzo offerto (OFFERTA ECONOMICA): punteggio massimo 90,00/100". Tale ripartizione, dal momento che assegna la quasi totalità del punteggio (90 punti su 100) all'elemento prezzo, appare assolutamente illegittima e inappropriata per l'appalto in oggetto relativo a servizi di ingegneria e architettura. Va inoltre rilevato che il codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), all'articolo 95 co. 3, prevede che i servizi di ingegneria e architettura, fra cui rientrano quelli oggetto dell'appalto, vengano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare le linee guida Anac n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura (delibera n. 973 del 14 settembre 2016), al paragrafo VI, riguardo agli elementi di valutazione, prevedono per l'elemento prezzo, l'attribuzione di un punteggio variabile tra 0 e 20. Ciò considerato, l'aver attribuito 90 punti all'elemento prezzo configurerebbe una fattispecie sintomatica di eccesso di potere sanzionabile dal giudice amministrativo. Le sarò pertanto grato se vorrà modificare la ripartizione dei punteggi conformemente alle disposizioni normative di cui alle Linee guida n. 1/2016.

Risposta n.3

Relativamente alle modalità di assegnazione del punteggio è utile premettere alcuni concetti, al fine di identificare con chiarezza la tipologia di servizi necessari che non sono da classificarsi *tout court*

come servizi di ingegneria e architettura vera e propria (es.: pianificazione, progettazione, direzione lavori ecc.).

Trattasi infatti di servizi essenzialmente diversi da quelli di cui sopra, orientati su aspetti di tipo consulenziale e di ausilio alla progettazione di opere pubbliche. Ferma restando - naturalmente - la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto da parte del responsabile unico del procedimento, si intende individuare un soggetto idoneo, in possesso cioè dei requisiti necessari, al fine di svolgere attività di supporto ed assistenza costante al RUP nella verifica dei progetti, il tutto come chiaramente risulta dall'oggetto stesso della gara nonché da quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare all'art. 2. La gara in oggetto ha infatti lo scopo di individuare un operatore economico con il quale concludere un accordo quadro di durata quadriennale.

E' ora opportuno soffermarsi sul concetto di offerta economicamente più vantaggiosa, come chiaramente delineato dalla DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, in base alla quale, [Considerando n. (90)] *"L'aggiudicazione dell'appalto dovrebbe essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. Occorre stabilire esplicitamente che l'offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo. Analogamente occorre precisare che tale valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrebbe essere effettuata anche soltanto sulla base del prezzo o di un approccio costo/efficacia."*

Anche la normativa nazionale di recepimento (D.lgs. 50/16) del resto, prevede all'art. 95, c. 2 che *"le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione [...], sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo [...]"*

Orbene, valutate le suddette circostanze, la scrivente Stazione appaltante, nell'esercizio della proprio potere discrezionale e in perfetta aderenza al testo normativo - sia nazionale, sia comunitario - ritiene che la modalità maggiormente garantista dei principi enunciati di non discriminazione e di parità di trattamento ai fini di un raffronto oggettivo del valore delle offerte, per determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l'offerta economicamente più vantaggiosa sia quella prevista in atti. L'intento è essenzialmente quello di *"aprire il mercato, premiando le offerte più competitive, ove presentate da imprese comunque affidabili, anche allo scopo di dare applicazione al canone della par condicio (vietante asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo)"* [T.A.R. Veneto, Sez. I, sent. n. 30 del 19/01/2016].

Si ritiene, infatti, che i requisiti di partecipazione previsti siano più che sufficienti, dato anche il panorama di soggetti coinvolti - costituiti da soggetti professionisti già iscritti in appositi Albi qualificanti - a selezionare un soggetto affidabile e che ci sia, nella particolare tipologia di gara prevista, pochissimo margine, oltre all'elemento prezzo, per ulteriori valutazioni da parte dell'Amministrazione Appaltante al fine di individuare il miglior soggetto idoneo.

Avendo infatti la Stazione appaltante prodotto in atti un Capitolato Speciale d'Appalto già del tutto esaustivo nei contenuti, non suscettibile di ulteriori apprezzabili migliorie, una diversa suddivisione del punteggio rischierebbe inevitabilmente di premiare - indebitamente - non l'offerta economicamente più vantaggiosa, ma quella avanzata dal partecipante in possesso di maggiore

esperienza progressa, penalizzando i soggetti minori o più giovani, in contrasto con i principi di massima e leale concorrenza tra gli operatori.

Eventuali eccessi di ribasso verrebbero, in ogni caso, attentamente vagliati dalla Stazione appaltante secondo le normative previste, come espressamente riportato negli atti di gara (cfr. Disciplinare di Gara, art. 11 "Al termine del procedimento, previa verifica di eventuali offerte anomale ai sensi dell'art 97 del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP procederà a formulare la proposta di aggiudicazione dell'appalto. Si specifica che, ai sensi dell'art. 97, comma 6, «la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa».)

Chiarimento n.4

All'articolo 5 lett. c del disciplinare di gara, viene richiesto un fatturato globale per soli servizi di verifica del progetto con la conseguente impossibilità di utilizzare anche gli altri servizi di ingegneria. Per tale clausola, che restringe ingiustificatamente il mercato, Le sarò grato di volere inserire il fatturato per servizi di verifica di direzione e progettazione o in alternativa di sostituire la richiesta di fatturato con quanto previsto dal paragrafo VII punto 2.3 lett. a) delle Linee guida n. 1/2016, cioè con "la richiesta di un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell'opera, così come ammesso per i servizi di progettazione".

Risposta n.4

Il requisito di fatturato richiesto all'art. 5 lett. c) del Disciplinare di Gara ricalca quanto previsto nelle Linee Guida Anac n. 1/2016, pag. 26 par. 2.3 *"In ordine ai requisiti per l'accesso alla gara i bandi potranno prevedere almeno i seguenti requisiti: a. fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica."*

Chiarimento n.5

Disciplinare di gara art. 5 - Requisiti di partecipazione - punto d) capacità tecniche e professionali. Si segnala che il requisito richiesto riporta valori incoerenti (€ 285.000,00 per il lotto A ed € 102.500,00 per il lotto B) rispetto all'importo stimato dei lavori come indicato all'art. 2 del disciplinare (lavori per € 29.008.000,00 per il lotto A ed € 7.462.740,00 per il lotto B). Ciò in aperta violazione degli artt. 30 ed 83 del D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice"), nonché delle Linee guida dell'ANAC n. 1 del 14/09/2016 "Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (cfr. in part. Par. VII, Punto 2.3), peraltro espressamente richiamate dagli Atti di Gara (Capitolato Speciale, artt. 6 e 20). Le citate disposizioni del Codice, impongono, infatti, alle stazioni appaltanti di fissare requisiti attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, ferma restando l'ottemperanza ai principi stabiliti dall'art. 30 ed in particolare, per quanto qui di interesse, ai principi di concorrenzialità, correttezza, parità di trattamento e non discriminazione, cui le stazioni appaltanti debbono conformare il proprio comportamento nell'espletamento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. Inoltre, le Linee Guida n. 1 dell'ANAC [Cfr. Par. VII, Punto 2.3, analogamente a quanto previsto per i progettisti dal Par. III, Punto 2.2.2.1, lett. b), c)], precisano - quanto ai requisiti di capacità tecnico professionale -, che l'elemento quantitativo del 50% deve riferirsi all'importo dei lavori, così come del resto previsto dalla normativa previgente (art. 50 D.P.R. 207/2010), non già a

quello dei servizi, come invece appare nella prescrizione del Disciplinare in esame, con ciò determinando una disparità di trattamento tra gli organismi di ispezione (di seguito anche "ODI") che svolgono la sola attività di verifica, come quelli riuniti nella scrivente Associazione (essendo a ciò vincolati dalla tipologia di accreditamento rilasciato da ACCREDIA) e gli operatori economici che effettuano anche attività di progettazione e D.L., atteso che – come noto – l'onorario del Progettista/D.L. è 10 o anche 20 volte maggiore rispetto a quello di un Odi che svolge la verifica progettuale sullo stesso intervento. Ciò restando impregiudicato ogni rilievo sull'utilizzabilità delle referenze maturate nell'attività di progettazione e di D.L. (già di per sé suscettibile di comportare disparità di trattamento) al pari di quelle maturate per servizi di verifica.

Risposta n.5

La presente gara ha come oggetto la conclusione di un Accordo Quadro, il quale si costituisce di una serie di prestazioni professionali inerenti diverse opere. L'entità degli Accordi è riportata nelle allegate TABELLE DI STIMA (Allegati n. 3 e n. 4); in particolare nell'Allegato n.3 (Lotto A) si può osservare come l'importo relativo ai servizi di verifica per i due lavori di più alto importo (€ 7.000.000,00 ed € 6.660.000,00) risulti rispettivamente pari a € 107.000,00 e € 110.000,00:

"Accordo Quadro" per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria – Ateneo – 48 mesi	Totale lavori € 7.000.000,00	Corrispettivo servizi € 107.000,00
U82 realizzazione nuovo edificio da destinare a residenza universitaria Via L. Braille - Vedano al Lambro	Totale lavori € 6.660.000,00	Corrispettivo servizi € 110.000,00

Considerando la natura della gara e i diversi servizi richiesti, il requisito di cui al Disciplinare di Gara, Art. 5, lett. d) [*"Svolgimento negli ultimi cinque anni, come sopra individuati, di almeno tre appalti di servizi di verifica di progetti o attività di progettazione o direzione lavori relativi a lavori di importo complessivamente pari almeno al 50% di quello oggetto di ciascun lotto (pertanto pari a € 285.250,00 per il Lotto A e a € 102.500,00 per il Lotto B)."*] risulta perfettamente attinente e proporzionato, proprio in considerazione del fatto che l'oggetto dell'appalto non consiste nell'attività di verifica e validazione di un progetto riguardante un unico lavoro dell'importo di € 29.008.000,00 ma di una pluralità questi, la cui somma va a costituire il suddetto ammontare presunto. Un'applicazione letterale delle Linee Guida n.1, che sono riferite chiaramente ad un singolo Appalto e non ad un Accordo Quadro, porterebbe in questo caso a richiedere un requisito tecnico professionale del tutto sproporzionato rispetto all'oggetto dell'Accordo.

Chiarimento n.6

Disciplinare di gara Busta A punto 3 - CAUZIONE O FIDEISSIONE PROVVISORIA

Tale disposizione del Disciplinare è violativa dell'art. 93 comma 10 del D.Lgs. N. 50/2016 ed andrebbe perciò eliminata. Difatti, in base alla detta disposizione, la cauzione provvisoria non è dovuta per i servizi di supporto alle attività del RUP. Inoltre, la prescrizione in esame, si pone in

contrasto con quanto stabilito dall'ANAC nelle Linee Guida n. 1 (cfr. in part. Par. 4.1 e Par. 2.2) ove è ribadito il divieto di richiedere la cauzione provvisoria per i detti servizi di supporto al RUP e precisato, altresì, che alle procedure di affidamento dei servizi di verifica progettuale si applicano le regole previste per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura.

Risposta n.6

Si ribadisce che la procedura di gara riguarda la conclusione di un Accordo Quadro e non di un contratto di appalto; la cauzione è infatti prevista a garanzia dell'interesse pubblico alla conclusione dell'Accordo Quadro stesso, nei termini e nei modi previsti e non dei singoli appalti che ne conseguiranno.

Chiarimento n.7

Si evidenzia che ulteriori profili di illegittimità emergono dal Capitolato Speciale, facente parte degli atti di gara. Il detto Capitolato reca, infatti, numerose e diverse prescrizioni (indicate di seguito in via esemplificativa, salvo altre), il cui contenuto - in violazione dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 50/2016 ed in particolare dei principi di correttezza e trasparenza e dell'art. 1337 Cod. Civ. - non fornisce agli operatori economici una chiara rappresentazione, all'atto della presentazione dell'offerta, degli oneri e delle alee comprese nel prezzo.

Ciò che è tanto più grave, in quanto:

- secondo quanto previsto dall'art. 2 del Disciplinare "Il prezzo di aggiudicazione sarà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali";
- come indicato, per quanto qui di interesse, nell'All. F- "Offerta economica", al detto Disciplinare: "- l'offerta è da intendersi comprensiva di tutte le prestazioni previste dal Capitolato Speciale, nonché di quelle accessorie strettamente legate all'adempimento delle stesse e da considerarsi valida e definitiva per tutta la durata dell'Accordo" e l'operatore economico dichiara "- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione del contratto e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e onere di qualsiasi natura sia tecnica che economica";
- si prevede che il corrispettivo dei contratti attuativi dell'Accordo Quadro, che saranno stipulati con l'operatore economico aggiudicatario, sia determinato "a corpo" (art. 5.3 Capitolato Speciale). Vale rammentare al riguardo che l'obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (sancito dall'art. 1337 del Codice Civile), come ormai da tempo chiarito dalla giurisprudenza, è pacificamente riferibile anche alla Pubblica Amministrazione (ex multis: TAR Lombardia - Milano, sez. I, sent. 2/9/2015 n. 1918). Parimenti vale, altresì, rammentare nell'appalto a corpo o a forfait, il principio per cui il prezzo è fisso ed invariabile, può trovare applicazione solo quando siano stati correttamente rappresentati all'esecutore tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa occorrenti all'esecuzione dell'appalto; solo in tal caso potendosi ritenere che la maggiore onerosità delle prestazioni, rientri nell'alea normale del contratto, tenuto conto che, a norma dell'art. 1175 del Cod. Civ., le parti del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo correttezza e buona fede (Cass. civ., sez. I, 9/9/2011, n. 18559; Cass. civ., sez. I, 17/3/2015, n. 5262).

Risposta n.7

Si evidenzia che, come previsto dall'art. 6 lett. E) del Capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta è costituita da una percentuale unica di ribasso che verrà applicata alle tabelle dei corrispettivi di cui al D.M. 17.6.2016. Come chiarito all'art. 5.3 del medesimo Capitolato, *"I contratti attuativi denominati RIE sono stipulati "A CORPO" in virtù del valore attribuito alla tipologia delle prestazioni determinata all'atto della stipula in virtù dei calcoli effettuati in attuazione di quanto prescritto dal D.M. 17.6.2016 e con riferimento alle tabelle pubblicate nella G.U. n.174 del 27.7.2016, al netto del ribasso di gara."*

Con la presente gara, non si intende individuare un importo complessivo a forfait per l'esecuzione di una serie di appalti, ma semplicemente il criterio oggettivo per il calcolo del corrispettivo delle prestazioni che verranno richieste. Gli importi specifici degli appalti, affidati in conseguenza dell'Accordo Quadro, verranno precisamente definiti in sede di affidamento degli stessi sulla base delle effettive prestazioni previste.

Si ricorda, a tal proposito, che quanto indicato nelle TABELLE DI STIMA (Allegati n. 3 e n. 4) per ciascun Ateneo, si ispira al principio della presupposizione, essendo l'entità dei Servizi commisurata al bisogno effettivo degli Atenei; le quantità indicate sono puramente indicative.

Chiarimento n.8

Capitolato speciale per la prestazione dei servizi art. 1.1 - Premesse

Non risulta chiaro, oltre ad essere del tutto generico, il significato di quanto espresso nell'ultimo paragrafo per cui l'OEA (Operatore Economico Aggiudicatario) "assume anche il ruolo di consigliere interessato all'adempimento delle prestazioni che costituiscono espressione della professionalità richiesta dagli Atenei".

Risposta n.8

L'OEA assume il ruolo di consigliere interessato in quanto assiste attivamente gli Atenei e le relative Strutture per consentire loro di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei servizi oggetto degli Accordi, mettendo a disposizione la propria professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi. Si tratta, più che altro, di una raccomandazione ad assumere un ruolo attivo, improntato a principi di lealtà e professionalità, da intendersi limitato all'ambito dell'esecuzione dei servizi affidati.

Chiarimento n.9

Capitolato speciale per la prestazione dei servizi art. 3.7 - Fasi di espletamento del servizio

Sono citati processi e documenti identificati con vari acronimi quali RQP, RVL RCT ecc. che però non fanno parte della modulistica e degli atti di gara rintracciabili sul sito della stazione appaltante. Si ricorda, inoltre, che ogni Organismo di Ispezione è tenuto ad operare conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed ai Regolamenti di ACCREDIA - Ente Unico di Accreditamento, con procedure e modulistica predefinite, la cui osservanza da parte dell'OdI è oggetto di audit periodici da parte dello stesso Ente, che legge in conoscenza. Si sottolinea che codesta Università ha determinato quale elemento concorrenziale "le modalità di reporting intermedio e finale" – vedi disciplinare di gara Busta B punto 2 a pagina 15.

Risposta n.9

Le sigle riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto hanno precisi e ben identificati significati ("RQP" = "Rapporti Qualità Progetto"; "RVT" = "Rapporti Valutazione Trattamenti"; "RCL" = "Rapporto Conclusivo"), come risulta dall'art. 3.7 del Capitolato Speciale d'Appalto stesso; il fatto che non sia prevista una specifica modulistica come fac-simile non significa che i processi e le attività sottese non facciano parte degli atti di gara (tanto più che il Capitolato Speciale d'Appalto, ove sono rintracciabili, è a pieno titolo un atto di gara).

L'operatore economico aggiudicatario potrà utilizzare la propria modulistica certificata, purché risulti chiara la riconducibilità ai processi e alle attività previste e descritte in Capitolato.

Nulla osta, infine, al fatto che "le modalità di reporting intermedio e finale" siano previste fra le attività valutate (Relazione sull'organizzazione interna, art. 9, lett. B), 2) del Disciplinare di Gara), in quanto i processi di ciascun operatore, per quanto certificati in base a procedure standardizzate, possono risultare diversi (oggetto di valutazione sono, infatti, le modalità di reporting e non il reporting in sé).

Chiarimento n.10

Capitolato speciale per la prestazione dei servizi art. 9 - Fatturazione e pagamenti

Non sono chiare le condizioni nel momento in cui si rimanda il pagamento alla "verifica della regolare esecuzione" senza che siano stabiliti né tempi né modi di detta verifica; inoltre non si comprende come, non conoscendo al momento il contenuto dei singoli contratti (RIE), possa essere disposta l'emissione di una sola fattura al termine della consegna.

Risposta n.10

Per quanto concerne la *verifica di regolare esecuzione*, si rimanda all'Art.102 del D.Lgs. 50/2016. Si richiamano, inoltre gli artt. 7.3 (*L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire secondo le tempistiche indicate nel rispettivo RIE, concordate in virtù della complessità del servizio da prestarsi. Per l'attestazione della regolarità della prestazione rispetto ai rispettivi termini indicati nel RIE, faranno fede le date di protocollo dei singoli Atenei, riferite alla trasmissione dei vari Report o documenti, fino al Report Finale. Le Parti si riservano di comune accordo, in corso di prestazione e per motivati fattori, di modificare, sospendere o prorogare i termini indicati nel RIE in tutto o in parte.*) e 8 (*Le prestazioni che formano oggetto dei RIE saranno identificate, di volta in volta, all'atto di emissione di ciascun singolo RIE. Sui RIE verrà riportato:*

- 1) *l'oggetto della prestazione;*
- 2) *i termini, il luogo e le modalità di consegna degli elaborati;*
- 3) *l'importo complessivo previsto per l'esecuzione dei servizi richiesti;*
- 4) *il riferimento del progettista;*
- 5) *il riferimento e la firma del RUPP;*
- 6) *l'indicazione del Codice Unico Ufficio ai fini della fatturazione elettronica.*")

del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si conferma che, a fronte di ogni singolo RIE, dovrà essere emessa una sola fattura al termine dell'ultima consegna.

Chiarimento n.11

Capitolato speciale per la prestazione dei servizi art. 10 - Controllo del risultato della prestazione
Non si comprende in toto il contenuto dell'articolo, stante che al completamento della prestazione non si prevede un "risultato" bensì uno (o più) rapporti che rilevano la conformità (o non conformità) del progetto alle norme applicabili; in ogni caso non è chiaro che cosa si intenda per "sistema informatizzato" né i criteri di determinazione dell'indicatore di soddisfazione del RUP.

Risposta n.11

All'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, ove si parla di "risultato" (oggetto di valutazione da parte della Stazione appaltante, ai fini dell'applicazione di eventuali penali) deve intendersi l'attività espletata dall'OEA in relazione ai RIE emessi; le attività sono valutate mediante un indicatore IS che misura la qualità e l'efficacia del servizio erogato a giudizio del RUPP.

Per "sistema informatizzato", deve intendersi qualunque sistema che consenta, tramite utilizzo di mezzi informatici, di valutare la soddisfazione degli Atenei, mediante idonea organizzazione dei dati necessari. In particolare, *"Tale sistema dovrà reperire ed organizzare i dati desunti dai RUPP, oltre alle valutazioni proprie dei RUP."*

Il Responsabile Unico del procedimento
Direttore Generale Vicario
Dott. Marco Cavallotti

~~[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]~~

